Civile Ord. Sez. 5 Num. 28389 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: iva rimborso

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12508/2025 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

IMMOBILGEST R.E. S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (in forza di provvedimento n. 50467/12 RGNR e 35807/12 R.G. GIP emesso dal Tribunale di Napoli in data 11 novembre 2013) rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dal prof. avv. Stefano Loconte

- controricorrente –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per la cassazione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 6965/6/2024, depositata in data 10/12/2024;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24/09/2026 dal Consigliere Roberto Succio

Fatti di causa

Con provvedimento di diniego notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, la società Immobilgest s.r.l. vedeva respinta l'istanza di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile per complessivi euro 480.000,00 relativa a crediti maturati in conseguenza dell'acquisto, nel 2002, di diversi complessi immobiliari provenienti da procedure fallimentari. L'Ufficio negava il rimborso richiesto per euro 190.285,59 (c.d. Rimborso A), ritenendo insussistente il requisito dell'inerenza del bene acquistato all'attività d'impresa, e negava altresì il rimborso richiesto per euro 289.714,41 (c.d. Rimborso B), assumendo che la società non avesse prodotto i titoli di provenienza degli immobili, i registri IVA acquisti e la documentazione relativa alle modalità di pagamento. La contribuente impugnava il diniego, deducendone l'illegittimità, in particolare con riguardo al Rimborso B. L'Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la correttezza del provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio di primo grado la società depositava la documentazione che l'Ufficio assumeva mancante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso. In particolare, essa riteneva che, con riferimento al Rimborso B, la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare il presupposto dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa e che, pertanto, non risultassero integrati i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La società proponeva appello, contestando le argomentazioni del giudice di primo grado e sostenendo la spettanza del rimborso richiesto. L'Agenzia delle Entrate si costituiva nuovamente insistendo per il rigetto del gravame. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello, affermando che la contribuente non aveva fornito prova dell'oggetto sociale negli anni interessati, della conformità degli acquisti all'oggetto sociale e della strumentalità dei beni acquistati rispetto all'attività esercitata, con conseguente insussistenza dei presupposti per la detrazione dell'IVA e per il rimborso dell'eccedenza detraibile.

Avverso tale decisione la società ricorreva per cassazione. Questa Corte con ordinanza n. 1633/2023, accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione. La Suprema Corte osservava che, con riguardo ai quattro immobili oggetto del Rimborso B, il diniego dell'Amministrazione era fondato esclusivamente sull'asserita mancanza della documentazione relativa alla provenienza degli immobili e alle modalità di pagamento, mentre il giudice di appello aveva rigettato la domanda sulla diversa questione dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa. Riteneva pertanto che il giudice avesse pronunciato su una questione non dedotta dall'Ufficio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione e nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

A seguito della riassunzione del giudizio, la società evidenziava che il diniego relativo al Rimborso B era stato motivato soltanto dalla mancata produzione dei titoli di provenienza e dall'omessa indicazione delle modalità di pagamento e sosteneva che tanto la Commissione Tributaria Provinciale quanto la Commissione Tributaria Regionale avessero illegittimamente esteso il *thema decidendum* alla diversa questione dell'inerenza dei beni.

L'Agenzia delle Entrate resisteva, richiamando le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio e sostenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente fosse stata già valutata come insufficiente dai giudici di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

merito. Deduceva inoltre che tale documentazione non era stata prodotta nella fase amministrativa e che, pertanto, l'Ufficio non aveva potuto effettuare le verifiche ritenute necessarie.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rilevava che, con riferimento al Rimborso B, le ragioni poste a fondamento del diniego attenevano esclusivamente alla mancata produzione dei titoli di provenienza e della documentazione relativa ai pagamenti. Osservava inoltre che non era contestato tra le parti che la contribuente avesse prodotto nel giudizio di primo grado fatture quietanzate, decreti di trasferimento, mezzi di pagamento e registri IVA acquisti relativi a tutti e quattro gli immobili oggetto della richiesta di rimborso. Riteneva pertanto che il precedente giudice di merito fosse incorso nel vizio di ultrapetizione già rilevato dalla Corte di cassazione e che la documentazione versata in atti dimostrasse la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'Ufficio a sostegno del diniego.

Ricorre ora a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a due motivi di censura.

Resiste la contribuente con controricorso; la stessa ha anche depositato memoria

Ragioni della decisione

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia su una questione decisiva. L'Agenzia delle Entrate sostiene che il giudizio di rinvio è limitato al c.d. "Rimborso B" e che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur avendo accertato la produzione in giudizio della documentazione relativa agli acquisti immobiliari, si limita a rilevarne l'esistenza senza esaminarne il contenuto e senza motivare in ordine alla sussistenza del requisito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa, requisito necessario per il riconoscimento del diritto al rimborso IVA. La sentenza impugnata, pertanto, secondo parte ricorrente omette in sostanza di pronunciarsi sull'effettiva idoneità della documentazione prodotta a dimostrare i presupposti sostanziali del rimborso richiesto.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2 e 35 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 277 c.p.c., dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L'Agenzia sostiene che la Corte di giustizia tributaria, una volta accertata la produzione in giudizio dei titoli di provenienza, dei registri IVA e della documentazione relativa alle modalità di pagamento, non può riconoscere il diritto al rimborso sulla sola base dell'esistenza di tali documenti, ma deve procedere alla loro concreta valutazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito, con particolare riguardo all'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa. Deduce inoltre che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio secondo cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e con il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c., avendo omesso ogni accertamento sulla idoneità della documentazione prodotta a giustificare il rimborso richiesto.

I ridetti motivi sono infondati e al limite dell'inammissibile.

Scrive la sentenza di appello che "con riferimento al Rimborso B (unico per il quale oggi si procede), le motivazioni addotte dall'Ufficio a sostegno del diniego opposto attenevano, come già detto, alla mancata produzione, da parte della Società, dei titoli di provenienza ed alla mancata esplicitazione delle modalità di pagamento assolte per l'acquisizione della titolarità. Rileva, sul punto, questo Collegio del rinvio come, non sia in contestazione tra le parti che nel corso del giudizio di primo grado, la società contribuente abbia prodotto: fatture quietanzate, decreti di trasferimento e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mezzi di pagamento relativi a tutti e quattro i beni oggetto della richiesta di Rimborso B, oltre ai registri IVA acquisti. Ebbene, non pare residuare alcun dubbio in ordine alla circostanza che la Corte del merito già adita non solo sia incorsa nel vizio di ultrapetizione rilevato dalla S.C. con l'Ordinanza di rinvio, ma anche che non abbia preso in considerazione la produzione documentale della contribuente che sin dal primo grado di giudizio aveva dimostrato la sussistenza di tutto quanto richiesto ed eccepito dall'Ufficio e posto dallo stesso a fondamento del provvedimento di diniego nella parte oggetto di questo giudizio. Conclusivamente, deve essere riformata la sentenza della CTP nella parte in cui ha negato il Rimborso B dichiarando la legittimità del diniego opposto dall'Ufficio e, pertanto, accolta in parte qua la domanda originariamente avanzata".

A fronte di ciò la sentenza di questa Corte aveva riconosciuto l'ultrapetizione scrivendo "In questo caso, però, in cui non risulta che l'Agenzia in corso di causa abbia sollevato questioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'atto di diniego, il Giudice di appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché ha negato il diritto della contribuente accertando l'insussistenza di un presupposto che, con riguardo a quei quattro acquisti, l'Amministrazione non aveva contestato, decidendo, quindi, su una questione che non era stata oggetto di specifica deduzione di parte né era rilevabile d'ufficio e incorrendo così nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c., la cui ratio è quella di garantire il contraddittorio, avendo posto a base della decisione ragioni sulle quali la parte non era stata posta in grado di difendersi (Cass. n. 475 del 2002)".

A maggior ragione, dunque, la medesima preclusione deve operare nel presente giudizio ex art. 384 c.p.c.

Con l'ordinanza rescindente il giudizio è stato circoscritto unicamente al controllo dell'esistenza della documentazione richiesta nel procedimento conclusosi con il diniego, qualificando come ultrapetizione l'introduzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudiziale del tema dell'inerenza, il quale, dunque, non può essere ulteriormente introdotto.

Occorre sottolineare, infine, che la questione neppure risulta dedotta nel giudizio di rinvio, ma solamente, e per la prima volta, nella presente sede di legittimità, per cui, sotto questo profilo, le doglianze sono anche inammissibili.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo la soccombenza

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 10.800,00, oltre euro 200.00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale